

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

integrato con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. Premesse

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alla previdenza complementare in quanto destinate esclusivamente a fornire agli associati un primo orientamento in materia. Non possono pertanto considerarsi esaustive del regime fiscale della previdenza complementare, per una più completa conoscenza del quale si rinvia alle norme di legge e alle interpretazioni ufficiali.

Va inoltre tenuto presente che il regime fiscale delle prestazioni fornite dalle forme pensionistiche complementari è differenziato temporalmente, con necessità di tenere distinto il montante complessivo secondo i seguenti periodi di accumulo:

- fino al 31.12.2000;
- dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- dal 1.1.2007.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati ai fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente. Il comma 201 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2026 (che modifica l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005) ha aumentato il *plafond* di deducibilità da 5.164,57 a 5.300 euro annui, a decorrere dal periodo di imposta 2026.

Ai fini del suddetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione imponible del TFR stesso ai fini IRPEF e non rileva ai fini del limite di deducibilità.

Il limite annuo di 5.300,00 euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponible all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1.1.2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro, in misura pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari degli altri contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.300,00 euro).

Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il versamento a titolo di reintegro al quale è associato il beneficio fiscale del credito d'imposta riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007 e le somme corrisposte dall'iscritto al Fondo che siano eccedenti il limite di € 5.300,00.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui all'art. 1, comma 182, della L. n. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla Legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

NOZIONE DI FAMILIARI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali richiamate nel presente documento, si segnala che l'art. 1 D.Lgs. n. 195/2025 modifica l'art. 12 del TUIR ridefinendo la nozione di familiari rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR è stato sostituito prevedendo che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, si considerano tali – anche qualora non spetti una detrazione per carichi di famiglia – il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Resta fermo che, qualora le disposizioni fiscali richiamino espressamente le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 12 del TUIR ovvero facciano riferimento ai familiari fiscalmente a carico, rilevano esclusivamente i soggetti sopra indicati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti stabiliti dal medesimo comma 2.

Tale precisazione assume rilievo interpretativo generale e deve essere tenuta in considerazione anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali connesse alla previdenza complementare, inclusa la deducibilità dei contributi versati nell'interesse dei familiari, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del TUIR, per la parte da questi non dedotta.

3. Regime fiscale del fondo pensione e dei rendimenti

I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta (rendimento annuale) e prelevata annualmente dal patrimonio del Fondo Pensione.

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

Il risultato netto annuale si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Per la gestione realizzata mediante convenzioni assicurative, il risultato netto annuale si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, i redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

I rendimenti assoggettati all'imposta sostitutiva sono esenti da tassazione al momento di erogazione della prestazione pensionistica complementare.

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e s.m.i., recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", all'art. 1, commi 88 e segg., prevede che tutte le forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 possano destinare somme fino al 10 per cento del patrimonio risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 dello stesso art. 1.

Per investimenti qualificati si intendono:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del T.U.I.R. o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di OICR, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);
- c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 TUB, ovvero D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 TUB o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
- d) quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Tali attivi devono essere detenuti per almeno cinque anni. In presenza di tali requisiti, i redditi derivanti dall'investimento degli stessi attivi sono esenti da imposta (*rectius*, non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del già menzionato D.Lgs. n. 252) e vanno a incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Per i redditi derivanti dagli investimenti qualificati è necessario che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* siano almeno pari al 3 per cento per il 2025, 5 per cento per il 2026 e 10 per cento a partire dall'anno 2027 del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

4. Regime fiscale delle prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche devono obbligatoriamente essere richieste in forma di rendita vitalizia oppure in una delle forme di prestazione alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge di bilancio 2026, vale a dire in forma di rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili o erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale).

Fanno eccezione a tale regola i cosiddetti "vecchi iscritti", cioè coloro che risultano già iscritti alla data del 28.04.1993 a una forma pensionistica complementare già esistente alla data del 15.11.1992, i quali hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31.12.2006 anche al montante accumulato a partire dal 1.1.2007 e con una doppia imposizione dei rendimenti maturati dall'1.1.2001.

Per la parte della prestazione pensionistica in capitale, in rendita vitalizia, in rendita a durata definita o in prelievi liberamente disponibili, nonché per il riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia appena menzionate, corrispondente al montante accumulato dal 1.1.2007, la tassazione avviene in via definitiva con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15% sull'importo della prestazione al netto della parte corrispondente ai rendimenti annualmente già assoggettati

all'imposta sostitutiva e alla parte dei contributi eventualmente non dedotti nonché al netto di eventuali altri redditi già tassati o esenti. L'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta del 15% si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. L'erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni è invece soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva del 20% che viene ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari contemporaneamente, nel calcolo dell'aliquota fiscale dal 15% al 9% (o del 20% al 15% per l'erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni), va considerata l'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Nel caso di prestazione in forma di rendita vitalizia, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%, eventualmente riducibile in proporzione alla percentuale media degli investimenti diretti o indiretti in titoli di Stato ed equiparati.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale con assoggettamento a tassazione dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale, per la rendita a durata definita, per i prelievi liberamente disponibili e per l'erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni, nonché per il riscatto del montante residuo da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia appena richiamate, mentre è previsto il regime della tassazione progressiva IRPEF per le prestazioni in rendita vitalizia.

5. Regime fiscale delle RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. RITA), consiste nella possibilità di erogazione frazionata anticipata delle prestazioni di previdenza complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dell'età della pensione di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti individuati dall'art. 11, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. n. 252/2005, e comprovati tramite idonea documentazione acquisita dal Fondo. Per dettagli si rinvia al Documento informativo sull'erogazione della RITA disponibile sul sito web del Fondo.

I commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11 D.lgs. n. 252/2005 prevedono la ritenuta a titolo di imposta del 15% con aliquote decrescenti del 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (riferita a tutti i periodi fiscali interessati). Pertanto, l'imposizione minima potrà attestarsi al 9% tramite ritenuta a titolo di imposta. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

In linea con la Risoluzione n. 29/2025 dell'Agenzia delle Entrate, in caso di iscrizione a più forme di previdenza complementare contemporaneamente, il calcolo utile ai fini fiscali della determinazione dell'aliquota di tassazione degli importi erogati a titolo di RITA si effettua considerando l'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

A differenza delle altre tipologie di prestazione erogate dal Fondo, il suddetto regime di tassazione viene applicato anche ai montanti riferiti fino al 31/12/2000 e dal 01/01/2001 al 31/12/2006.

Il percettore della rendita anticipata, tuttavia, ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, optando espressamente nella dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria della rendita anticipata.

In tutti i casi le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

6. Regime fiscale delle anticipazioni, dei riscatti e dei trasferimenti

In relazione al montante accumulato dall'01.01.2007, le anticipazioni e i riscatti sono, in via generale, soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. La legge prevede tuttavia delle particolari situazioni in presenza delle quali la ritenuta a titolo d'imposta si applica nella stessa misura prevista per le prestazioni pensionistiche e cioè con l'aliquota del 15%, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali da applicare sul reddito imponibile determinato dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. In linea con la Risoluzione n. 29/2025 dell'Agenzia delle Entrate, il calcolo utile ai fini fiscali della determinazione dell'aliquota di tassazione decorre dalla data di anzianità accesa in data anteriore e maturata in tutte le forme pensionistiche complementari, purché non integralmente riscattate, anche se contemporanee.

Le casistiche nelle quali si applica la tassazione agevolata sono le seguenti:

- a) anticipazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata) richiesta a fronte di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 7 lett. a), D.Lgs. n. 252/2005;
- b) riscatto parziale (per un massimo del 50% della posizione individuale maturata) determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 252/2005.
Tale facoltà è prevista anche per i lavoratori che si trovano nelle condizioni disciplinate dall'art. 4 della Legge n. 92 del 2012 (esodo incentivato) i quali possono usufruire della agevolazione in parola, secondo quanto chiarito nella nota COVIP redatta in ottobre 2013, considerate le forti analogie presentate dalle fattispecie dell'esodo incentivato, di cui alla Legge n. 92 del 2012, e della mobilità, di cui alla Legge n. 223 del 1991. Lo stesso non può dirsi per i soggetti che beneficiano della Naspi ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 22/2015 in quanto l'art. 14 comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 252/2005 fa espresso riferimento alle "procedure di mobilità" disciplinate dall'art. 4 Legge n. 223/1991 e non alla percezione della indennità di mobilità da ciò derivando che la percezione della Naspi non può considerarsi quale autonoma causale che legittimi la possibilità di riscatto parziale, come chiarito dalla nota COVIP del dicembre 2016;
- c) riscatto totale nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 48 mesi;
- d) riscatto della posizione operato dagli eredi o dai designati a causa della morte dell'aderente.

Anche per le anticipazioni e i riscatti, la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale, con assoggettamento a tassazione dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata mentre è previsto il regime della tassazione progressiva IRPEF per i riscatti per cause dipendenti dalla volontà delle parti limitatamente alla quota maturata dal 01.01.2001 al 31.12.2006.

Il trasferimento della posizione previdenziale a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 è esente da oneri fiscali.